

COMUNE DI FELINO

STATUTO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 19 dicembre 2001.

Ripubblicato all'albo pretorio del Comune per 30 gg. ai sensi del 5° comma dell'art. 6 del T.U.E.L., dal 1° Febbraio 2002 al 3 Marzo 2002.

Esecutivo in data 4 Marzo 2002.

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Comune

1. Il Comune di Felino è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle Leggi generali della Repubblica e dalle norme del presente Statuto.
2. E' titolare di funzioni proprie e di funzioni conferite con leggi dello Stato o della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
3. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
4. Il Comune tutela la sua denominazione che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.

Art. 2 Stemma gonfalone

1. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma già storicamente in uso così descritto:
scudo bianco azzurro su sfondo rosso e blu, circondato da fronde di quercia e alloro e sormontato da corona dorata con cinque torri merlate; all'interno dello scudo, in bianco, vi è una losanga diagonale a rettangoli bianchi e neri e sottostanti tre file orizzontali di rettangoli bianchi e rossi alternati; in campo azzurro a sinistra una torre rossa e a destra un leone rampante che porge una rosa.

Art. 3 Territorio

1. Il Comune di Felino comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il pianto topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. Il territorio di cui al precedente comma comprende le frazioni di:
 - Felino, capoluogo, nella quale è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici;
 - San Michele Tiorre, Barbiano, San Michele Gatti, Sant'Ilario Baganza, Casale, Cevola, Poggio di S. Ilario Baganza.
3. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'art. 133

della costituzione previa audizione della popolazione del Comune.

Art. 4
Funzioni del Comune

1. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali; ne promuove l'armonico sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all'attività amministrativa senza alcuna discriminazione.
2. Nell'ambito delle competenze proprie e di quelle assegnate da leggi statali e regionali ed in collaborazione con l'amministrazione provinciale, e con gli altri enti pubblici il Comune attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e naturali presenti nel territorio.
3. In particolare, il Comune valorizza tutte le formazioni sociali presenti nel territorio o inerenti ad esso, quali enti, istituzioni, associazioni di carattere economico, culturale o religioso, sindacale, gruppi di volontariato e altre forme di aggregazione, favorendo forme di consultazione e collaborazione.
4. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, può stabilire la costituzione di apposite consulte ed il relativo regolamento.
5. Il Comune nell'esercizio delle proprio funzioni si ispira ai principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, persegue gli obiettivi politici e sociali sancita dalla Costituzione della Repubblica".
In particolare opera per:
 - a) salvaguardare e consolidare i valori di libertà, antifascismo, eguaglianza, giustizia, democrazia e solidarietà, patrimonio del paese di Felino ed operare contro ogni forma di totalitarismo;
 - b) promuovere la cultura della pace mediante opportuna iniziativa di educazione, di cooperazione, di informazione;
 - c) promuovere la tutela e lo sviluppo della vita delle persone e delle famiglie, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli anche tramite i servizi sociali ed educativi;
 - d) superare gli squilibri economici, sociali e culturali promuovendo la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate.

Art. 5
Albo pretorio

1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Segretario Comunale o un dipendente nominato dal Sindaco è responsabile delle pubblicazioni.

TITOLO II - ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 6 *Organi elettivi*

1. Sono Organi Comunali: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
2. Il Consiglio ed il Sindaco sono organi elettivi; la Giunta viene nominata dal Sindaco.

CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 7

Elezione e composizione

1. La disciplina della composizione, dell'elezione, della durata in carica del Consiglio e della posizione giuridica dei Consiglieri è riservata alla legge.
2. Le modalità ed i termini della convocazione, la disciplina delle adunanze, il sistema di votazione, il diritto di iniziativa, il dovere di astensione e quant'altro inerente all'attività ed al funzionamento del Consiglio sono disciplinati da apposito regolamento in conformità ai principi del presente Statuto.
3. La prima convocazione del Consiglio neo eletto è disposta dal Sindaco entro dieci giorni dalla data di proclamazione degli eletti.
4. Nella prima seduta il Consiglio provvede nell'ordine:
 - a) alla verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla legge ed alla convalida degli eletti nel numero dei Consiglieri assegnati al Comune;
 - b) alla presa d'atto del provvedimento di nomina dei componenti la Giunta comunale;
 - c) all'elezione fra i propri componenti della commissione elettorale comunale
5. Ove taluni Consiglieri comunali non siano convalidabili, il Consiglio procede nella stessa seduta alle necessarie surroghe.

Art. 8

Linee programmatiche di governo

1. Il Sindaco presenta il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato in una seduta successiva a quella di insediamento, da tenersi non oltre 40 giorni dalla stessa.
2. L'atto contenente le linee programmatiche è messo, almeno 25 giorni prima della data fissata per la seduta di presentazione, a disposizione di ogni consigliere comunale affinché lo visioni e possa proporre integrazioni, adeguamenti e modifiche sotto forma di emendamenti da presentare almeno sette giorni prima della seduta consiliare di presentazione.
3. Il Consiglio verifica l'attuazione delle linee programmatiche ogni anno in sede di approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio di previsione e del bilancio pluriennale che devono essere coerenti con le predette linee. Nel corso di ciascun anno il Consiglio verifica l'attuazione delle linee programmatiche di governo nel mese di settembre, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio.
4. Il Consiglio, qualora ritenga, nel corso del mandato, che le linee programmatiche di governo siano in

parte non più adeguate, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarle, suggerendo alcuni obiettivi da perseguire.

Art. 9
Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 10
Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano il Comune.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge. Essi si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio.
4. I Consiglieri Comunali nell'espletamento del loro mandato hanno libero accesso agli uffici del Comune, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni e hanno diritto di visionare atti e documenti e di averne copia, nonché di avere ogni notizia e informazione utile.
5. L'accesso agli uffici da parte dei Consiglieri Comunali e l'accesso agli atti sono disciplinati da apposite norme regolamentari.
Il Consigliere Comunale, in ordine alle informazioni assunte nell'espletamento del suo mandato è tenuto al rispetto del segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
Al Consigliere Comunale il funzionario responsabile non può opporre il segreto d'ufficio ne' motivi di riservatezza.
6. I Consiglieri Comunali sono tenuti ad eleggere il domicilio nel territorio comunale.
7. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente.

Art. 11
Attività ispettiva dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni secondo le modalità previste nel regolamento del consiglio comunale.
2. Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine a un determinato fatto.
3. Le interpellanze consistono nella domanda rivolta alla Giunta in ordine ai motivi ed agli intendimenti della sua condotta riguardo determinati problemi.
4. Le mozioni consistono in un documento motivato volto a promuovere una deliberazione su un determinato argomento.
5. Il Sindaco e gli Assessori delegati rispondono nel primo consiglio utile e comunque non oltre trenta giorni dalla presentazione della richiesta.
6. Il Consiglio Comunale può inoltre istituire al proprio interno apposite commissioni di indagine, ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

Art. 12
Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è il massimo organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.
2. Le competenze del Consiglio Comunale sono determinate dalla legge.
3. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altro organo del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica consiliare nel primo Consiglio Comunale utile e comunque nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
4. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
Il Regolamento del Consiglio fissa le modalità con le quali fornire al Consiglio Comunale, e ai gruppi consiliari, servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
Il Regolamento dovrà riconoscere il diritto dei Consiglieri Comunali, organizzati in gruppi, di poter usufruire con diritto di priorità, nei periodi di indizione dei comizi elettorali, delle strutture pubbliche nello svolgimento del proprio mandato e alle migliori condizioni economiche stabilite per gli altri utilizzi collettivi.

Art. 13
Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio comunale, adotta, nei principi fissati dalla legge, e dallo statuto, i regolamenti di propria competenza su proposta della Giunta Comunale acquisito di norma il parere consultivo della Commissione competente.

2. I Regolamenti sono votati articolo per articolo e quindi nel loro insieme, salvo decisione diversa presa all'unanimità dello stesso consiglio.
3. I Regolamenti di competenza consiliare, divenuti esecutivi nelle forme di legge, sono pubblicati all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione, salvo diversa previsione di legge.

Art. 14 *Commissioni Comunali*

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel proprio seno Commissioni permanenti, per settori organici di materia, con funzioni preparatorie e referenti per i regolamenti e per gli altri atti di competenza del Consiglio.
Il Regolamento disciplina, nel rispetto dei poteri deliberanti del Consiglio, i casi e i modi nei quali il Consiglio stesso può deferire alla Commissione permanente compiti redigenti.
2. Il Consiglio Comunale elegge nel proprio seno i componenti delle Commissioni, assicurando la rappresentanza proporzionale dei gruppi. Solo i Consiglieri eletti hanno diritto di voto nelle rispettive Commissioni.
3. Le Commissioni consiliari permanenti, limitatamente alle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla giunta, dagli uffici del comune, dagli enti e dalle aziende dipendenti dal Comune, notizie, informazioni, dati e atti utili all'esercizio delle loro funzioni.
4. I componenti la Giunta hanno il diritto e, se richiesti, l'obbligo di partecipare alle sedute delle Commissioni. Hanno diritto di parlare ogni volta che lo richiedono e obbligo di rispondere alle domande dei componenti le Commissioni sulla attività della Giunta.
5. Le Commissioni hanno facoltà di richiedere, previa comunicazione al Sindaco, l'intervento alle proprie riunioni di funzionari del Comune e di Amministratori e Dirigenti degli Enti e delle Aziende dipendenti. Possono, inoltre, consultare rappresentanti di Enti ed Associazioni ed acquisire l'apporto di esperti previa deliberazione della Giunta Comunale di autorizzazione qualora ciò comporti una spesa a carico dell'Ente.
6. Il Consiglio Comunale, nel rispetto del criterio di proporzionalità di cui al comma 2 del presente articolo, può istituire Commissioni temporanee o speciali ritenute di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune.
7. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire nel proprio interno Commissioni di indagine, sull'attività dell'Amministrazione nel rispetto del criterio di proporzionalità di cui al comma 2 del presente articolo. La presidenza di tali Commissioni va attribuita alle opposizioni.
8. Le Commissioni operano nell'ambito del mandato affidatogli, utilizzano le strutture e il personale dell'ente messo a disposizione e cessano allo scadere del termine fissato nella delibera istitutiva.
9. Il Regolamento del Consiglio, nel rispetto del presente statuto, disciplina i poteri, l'organizzazione, il

funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni. Le sedute sono pubbliche salvo i casi espressamente previsti dallo stesso regolamento.

Art. 15 *Funzionamento*

1. Il Consiglio Comunale adotta, a maggioranza assoluta, il regolamento disciplinante il suo funzionamento e quello delle Commissioni consiliari, in conformità ai principi del presente statuto.
2. Le sedute del Consiglio sono ordinarie, straordinarie e d'urgenza. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte all'ordine del giorno le proposte di deliberazioni inerenti: l'approvazione delle linee programmatiche di governo, l'approvazione del bilancio di previsione, l'approvazione del rendiconto di gestione.
3. L'avviso di convocazione per le sedute ordinarie o straordinarie deve essere recapitato ai consiglieri almeno sei giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
4. Per le sedute d'urgenza l'avviso deve essere recapitato almeno 24 ore prima. In tal caso, quando la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente. Altrettanto vale per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
5. La convocazione dei Consiglieri viene fatta dal Sindaco con avviso scritto da recapitare al domicilio eletto da ciascun Consigliere.
6. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio Comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicata nell'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e di esso data idonea pubblicità.
7. Il Consiglio Comunale delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnato al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, non computando a tal fine gli astenuti salvo i casi per i quali la legge e il presente Statuto o il regolamento preveda una diversa maggioranza.
8. Quando la prima convocazione sia andata deserta, non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al comma precedente, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno un terzo dei Consiglieri.
9. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
10. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
11. Per le nomine e le designazioni di cui all'art. 42, lettera m), del T.U.E.L. 267/2000, si applica, in deroga al disposto del precedente comma, il principio della maggioranza relativa.
12. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato maggiori voti.

13. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio stesso.

Art. 16

Presidenza delle sedute consiliari

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco, dal Vice Sindaco in caso di assenza o impedimento del Sindaco, dall'Assessore più anziano d'età, in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, dal Consigliere anziano nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e dei membri della Giunta.
2. Gli Assessori non Consiglieri, ivi compreso il Vice Sindaco, non possono presiedere il Consiglio.
3. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni; ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza; Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque tra il pubblico sia causa di disordine.

Art. 17

Astensione dei Consiglieri

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dai medesimi amministrate o soggette alla loro amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratti di interesse proprio o di interesse in liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli Enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

Art. 18

Verbalizzazione

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l'adunanza.
2. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero di voti resi pro o contro ogni proposta.
3. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
4. Il Regolamento stabilisce:

- a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai Consiglieri;
- b) le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.

Art. 19

Pubblicazione delle deliberazioni consiliari

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili nei modi e nelle forme previste dalle normative vigenti.

Art. 20

Decadenza

1. Si ha decadenza dalla carica di Consiglieri comunale:
 - a) per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge;
 - b) per mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive di Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata dal Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questo ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale e può essere pronunciata d'ufficio, o su istanza di qualsiasi elettore per motivi di incompatibilità o di ineleggibilità, con le modalità e le procedure contemplate dalla legge.

Art. 21

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, che consistono in una dichiarazione scritta di rinuncia alla carica, indirizzate al Consiglio Comunale e per conoscenza al Sindaco, devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'ente in ordine temporale di presentazione; esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Entro e non oltre dieci giorni, nella seduta immediatamente successiva alla presentazione delle dimissioni, il Consiglio Comunale procede alla surroga dei Consiglieri Comunali dimissionari, con separate votazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo, attribuendo il seggio al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. consiste nell'attribuzione del seggio al candidato che nella medesima liste segue immediatamente l'ultimo eletto.
3. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 142 del T.U.E.L. 267/2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 2.

CAPO II - LA GIUNTA COMUNALE E IL SINDACO

Art. 22

La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è l'organo di impulso della gestione amministrativa del Comune e collabora con il Sindaco al governo del Comune esercitando le funzioni conferite dalle leggi e dai Regolamenti Statali e Regionali, dal presente Statuto e dai Regolamenti Comunali.

Art. 23

Composizione e presidenza

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori stabilito dal Sindaco nel numero massimo di sei. Il numero di Assessori può essere variato in qualunque momento nel corso del mandato. La nomina dovrà avvenire possibilmente prevedendo la presenza di entrambi i sessi.
2. Il Sindaco provvede alla nomina entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.
3. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.
4. Gli Assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli Assessori di estrazione consiliare; partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto per illustrare argomenti concernenti la propria delega.
5. La nomina degli Assessori viene comunicata dal Sindaco nel primo Consiglio utile.

Art. 24

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Assessore

1. Le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, la posizione lo stato giuridico degli Assessori, sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

Art. 25

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri componenti il Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.

3. Viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti

Art. 26
Cessazione di singoli componenti della Giunta

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:
 - a) morte
 - b) dimissioni
 - c) revoca
 - d) decadenza
2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco e sono irrevocabili.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. Gli Assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla Legge.

Art. 27
Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.
7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta che non sia atto di mero indirizzo, deve essere corredata del parere scritto, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

8. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario stesso e cura la pubblicazione delle deliberazioni all'Albo Pretorio.
9. La Giunta può adottare un proprio regolamento interno.

Art. 28 *Competenze della Giunta*

1. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio Comunale ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo attraverso specifici atti e direttive, nonché svolgendo attività di impulso o di proposta nei confronti del Consiglio medesimo, a cui riferisce periodicamente.
2. La Giunta in particolare, e con elencazione non esaustiva:
 - a) assume attività d'iniziativa, d'impulso e di raccordo con organi di partecipazione;
 - b) formula le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio, approva lo schema di bilancio preventivo e la relazione finale al conto consuntivo.
 - c) Approva il Piano Esecutivo di Gestione;
 - d) propone al Consiglio i Regolamenti di competenza consiliare, acquisito il parere della commissione competente;
 - e) Fissa la data di convocazione di comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni presieduto dal Segretario Comunale cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento in collaborazione con l'apposita commissione.
 - f) Definisce la dotazione organica dell'ente e approva gli strumenti di programmazione delle risorse umane;
 - g) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o da regolamento al Consiglio, al Sindaco o ai funzionari dell'ente;
 - h) definisce le tariffe dei servizi, nel rispetto della disciplina generale stabilita dal Consiglio;
 - i) definisce le aliquote dei tributi di competenza dell'ente;
 - j) approva il regolamento di organizzazione uffici e servizi, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - k) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni mobiliari;
 - l) approva gli accordi sindacali oggetto di contrattazione decentrata;
 - m) predispose la relazione sulla propria attività da presentare annualmente al Consiglio.

Art. 29 *Deliberazioni d'urgenza della Giunta*

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.

3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 30

Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni della Giunta diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili nei modi e nelle forme previste dalle normative vigenti;
3. Contestualmente all'affissione, le delibere sono trasmesse in elenco ai Capigruppo Consiliari.

CAPO III - IL SINDACO

Art. 31

Sindaco organo istituzionale

1. Il Sindaco è organo responsabile dell'amministrazione del Comune. Egli agisce nella duplice veste di capo dell'Amministrazione e di Ufficiale del Governo
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.
3. Il Sindaco, nella seduta di insediamento, giura davanti al Consiglio Comunale di osservare lealmente la Costituzione Italiana. La legge stabilisce le conseguenze dell'omesso o ritardato giuramento.

Art. 32

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
2. Il Sindaco, in particolare, quale capo dell'Amministrazione:
 - a) rappresenta il comune;
 - b) convoca il Consiglio Comunale e lo presiede;
 - c) convoca e presiede la Giunta, distribuisce gli affari, su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate, vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun Assessore ;
 - d) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;
 - e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il Segretario Comunale ed i responsabili dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta secondo le direttive ad essi impartite;
 - f) emana le ordinanze-ingiunzione in materia di illeciti amministrativi depenalizzati, salvo delega espressa al Responsabile del servizio competente;
 - g) convoca i comizi per i referendum consultivi;
 - h) emana direttive atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
 - i) decide, sentita eventualmente la Giunta, sulla costituzione in giudizio dell'ente e ne assume la rappresentanza, salvo delega espressa al Responsabile del servizio che, in tal caso, può sottoscrivere la procura alle liti;
 - j) adotta le ordinanze contingibili e urgenti;
 - k) nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, anche esterni;
 - l) Nomina il Segretario Comunale, scegliendolo fra gli iscritti nell'apposito albo;
 - m) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa delibera di Giunta, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la

nomina del Direttore Esterno;

3. Il Sindaco inoltre esercita ogni altra competenza attribuitagli dalla legge, anche in qualità di ufficiale di governo.

Art. 33

Delegazioni del Sindaco

1. Il Sindaco, con l'atto di nomina della Giunta, individua un Assessore che assume la qualifica di Vice Sindaco con la delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento;
2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie nel rispetto del principio di separazione fra poteri di indirizzo e controllo, e gestione amministrativa attribuita ai dirigenti.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
4. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
5. Provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

Art. 34

Dimissioni, impedimenti, rimozione, decadenza o recesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
3. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - CRITERI DIRETTIVI

Art. 35

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Favorisce, a tal fine, il costituirsi di ogni Associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini singoli o associati.
3. Ai fini di cui ai commi precedenti l'Amministrazione comunale qualora lo ritenga promuove:
 - a) le assemblee e consultazioni di quartiere e di frazione sulle principali questioni di scelta;
 - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'Amministrazione Comunale assicura in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Art. 36

Riunioni ed assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche di attività politiche, sociali, sportive e ricreative.
2. L'Amministrazione Comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura o spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone ed alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo, i cui criteri e importi saranno stabiliti da apposito regolamento.

Art. 37
Consultazioni

1. In quelle materie di interesse locale che l'Amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative possono essere avviate forme diverse di consultazioni della popolazione.
2. In particolare le consultazioni, avviate dagli organi competenti per materia, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, della interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.
3. L'organo competente potrà avvalersi delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità possibile.
4. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero pervenire da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell'organo interessato, il quale darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi indicando gli uffici preposti a seguire le pratiche.
5. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con operazioni di voto.

CAPO II - INIZIATIVE POPOLARI

Art. 38

Istanze, petizioni e proposte

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze al Sindaco e petizioni al Consiglio Comunale o alla Giunta secondo la rispettiva competenza con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Alle istanze il Sindaco risponde entro 15 giorni, le petizioni e le proposte sono ricevute dal Consiglio Comunale o dalla Giunta, che provvedono a rispondere rispettivamente entro 60 e 30 giorni.
3. Agli effetti dei precedenti commi le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini; le petizioni e le proposte da non meno di 150 elettori.

Art. 39

Referendum

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.
2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti: tributi locali, atti di bilancio, norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'Ente e, per 5 anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.
3. L'iniziativa del referendum può essere presa dal Consiglio Comunale o dal 10% del corpo elettorale.
4. Presso il Consiglio Comunale agirà una apposita commissione disciplinata dal regolamento cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini, procedendo: alla verifica della regolarità della presentazione e delle firme, all'ammissibilità per materia e al riscontro della comprensibilità del quesito referendario.
5. Ultimata la verifica entro 30 giorni dalla presentazione del quesito referendario, la Commissione ne presenta una relazione al Consiglio Comunale.
6. Il Consiglio, ove nulla osta, indirà il referendum, rimettendo gli atti alla Giunta Comunale, per la fissazione della data. Il Referendum dovrà tenersi non oltre 75 giorni dalla delibera consiliare di indizione. Nel caso in cui il Consiglio Comunale per motivi di legittimità si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti.
7. Le modalità operative per la consultazione referendaria formeranno oggetto di apposito disciplinare che, approvato dal Consiglio Comunale, verrà successivamente depositato presso la Segreteria a disposizione dei cittadini interessati.

8. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% degli aventi diritto.
9. I referendum possono essere revocati e sospesi, previo parere dell'apposita Commissione e con motivata deliberazione del Consiglio Comunale assunta a maggioranza assoluta dei componenti, quando l'oggetto del loro quesito non abbia più ragion d'essere o sussistano degli impedimenti temporanei.
10. I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 40
Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta comunale, dopo il necessario accertamento di mancanza di interesse personale del proponente nella vertenza, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio.

Art. 41
Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Art. 42
Diritto di accesso e di informazione ai cittadini

1. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.
2. Il regolamento inoltre:
 - a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili degli atti;
 - b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;
 - c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione;
 - d) assicura agli Enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione.

CAPO III - DIFENSORE CIVICO

Art. 43

Ruolo e poteri del Difensore Civico

1. Il Comune di Felino può istituire l'ufficio del Difensore Civico. Tale ufficio, se istituito, contribuisce a garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione Comunale, nonché degli organismi controllati, dipendenti e partecipati dall'Ente.
2. Su istanza di cittadini, formazioni sociali ovvero d'ufficio, il Difensore Civico segnala ai competenti organi del Comune, delle aziende speciali e delle istituzioni, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini, con invito a provvedere segnalando ogni intervento che ritenga opportuno. Il Difensore Civico non può intervenire a richiesta dei Consiglieri e degli Assessori Comunali, nell'esercizio delle rispettive funzioni. La materia del pubblico impiego è esclusa dall'ambito dell'intervento del difensore Civico Comunale.
3. Il Difensore Civico esercita altresì le funzioni attribuitegli dalla legge, con particolare riferimento a quanto previsto in ordine all'espletamento di controlli preventivi di legittimità su particolari categorie di atti dell'Amministrazione Comunale, nonché a quanto stabilito in materia di contenzioso inerente l'accesso ai documenti amministrativi.
4. Il Difensore Civico svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di subordinazione gerarchica o funzionale.
5. Il Difensore Civico, per l'adempimento dei propri compiti, ha libero accesso agli uffici del Comune, delle aziende speciali e delle istituzioni nonché degli enti convenzionati, anche al fine di effettuare accertamenti diretti, ha diritto di visionare atti e documenti e di averne copia, nonché di ottenere ogni notizia e informazione relativa alla questione trattata, può convocare dirigenti e funzionari per un esame congiunto delle pratiche e dei procedimenti. Non può essergli opposto il segreto d'ufficio né la riservatezza.
6. Il Difensore Civico presenta al Consiglio una relazione annuale entro il 30 giugno ove illustra l'attività svolta nell'anno precedente e le proposte per rimuovere abusi, disfunzioni e carenze dell'amministrazione, suggerendo soluzioni tecniche volte a garantire efficienza, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici comunali. Ha diritto di essere ascoltato dagli organi di governo dell'Ente e può inviare agli stessi relazioni su specifiche questioni afferenti il suo incarico. Può altresì venire convocato dai medesimi organi.
7. Al Difensore Civico, spettano l'indennità di funzione stabilita dal Consiglio nonché il trattamento di missione ed il rimborso delle spese nella misura determinata per i Responsabili delle principali strutture organizzative dell'Amministrazione Comunale.
8. Il Comune mette a disposizione del Difensore Civico adeguato personale, locali e attrezzature. Prevede inoltre in sede di bilancio un apposito capitolo per le spese di funzionamento dell'ufficio.
9. Il Comune, previa deliberazione del Consiglio, per l'istituzione del Difensore Civico può stipulare accordi con Enti locali, Amministrazioni statali e altri soggetti pubblici operanti nel territorio comunale.

10. L'accordo di cui al precedente comma disciplina l'ufficio del Difensore Civico ed i rapporti fra le Amministrazioni pubbliche che vi partecipano.

Art. 44
Elezione del difensore civico

1. Il Difensore Civico viene eletto, dal Consiglio Comunale, col voto favorevole dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati, tra i cittadini di provata esperienza professionale nel campo giuridico amministrativo. Il voto viene espresso in forma segreta.
2. Il Difensore Civico dura in carica sino alla fine del mandato amministrativo e può essere rieletto per una sola volta.
3. In caso di dimissioni, il Consiglio elegge il successore entro quarantacinque giorni dall'acquisizione a protocollo del documento di rimessione della carica. Nel frattempo i poteri del Difensore Civico dimessosi sono prorogati.
4. Per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni il Difensore Civico viene revocato dal Consiglio col voto favorevole dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati.
5. Non sono eleggibili a Difensore Civico ovvero decadono di diritto dalla carica:
 - a) i membri del Parlamento e del Governo, i Consiglieri e Assessori regionali, provinciali, comunali, i Consiglieri di circoscrizione, i soggetti o i membri degli organi con funzioni esecutivo-gestionali delle Aziende sanitarie locali;
 - b) i membri degli organismi Dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali;
 - c) i membri dei Comitati regionali di controllo;
 - d) i dipendenti statali e di enti pubblici in attività;
 - e) gli amministratori del Comune, gli amministratori e i dipendenti delle aziende speciali ed istituzioni, gli amministratori di enti o società a partecipazione comunale nonché i revisori dei conti del Comune;
 - f) i consulenti che prestino la loro opera per il Comune e per gli organismi di cui alla lettera e).

TITOLO IV - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO I - SERVIZI

Art. 45

Servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società, con o senza vincolo di partecipazione pubblica maggioritaria, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
 - f) in forma associata nelle forme stabilite dalla legge, per i servizi per cui si renda opportuna la gestione in ambito sovracomunale.

Art. 46

Aziende speciali ed istituzioni

1. L'Azienda Speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.
2. L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. L'Azienda e l'Istituzione uniformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dai Regolamenti; quelli delle Istituzioni sono disciplinati dallo Statuto e dai Regolamenti del Comune.
6. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. I Revisori dei Conti del Comune esercitano le funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo Statuto dell'Azienda Speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione e forme di controllo degli utenti sullo svolgimento dei servizi

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 47 *Convenzioni*

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni, e/o Province, e/o altri Enti Pubblici, e/o privati, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 48 *Consorzi*

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Comuni e Province o Enti Pubblici per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dal presente Statuto, in quanto compatibili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio stesso.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio.

Art. 49 *Accordi di programma*

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.
3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto

formale del Sindaco.

4. Qualora l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo steso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dal T.U.E.L. e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

TITOLO V - UFFICI E PERSONALE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 50

Principi di organizzazione e gestione

1. L'organizzazione amministrativa è informata ai principi di funzionalità ed economicità di gestione, di professionalità e responsabilità.
2. I poteri di indirizzo e controllo competono agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai Dirigenti.

Art. 51

Il personale

1. Il personale del Comune è al servizio della comunità.
2. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione e qualificazione professionale, la responsabilizzazione dei dipendenti.
3. Il dipendente è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza ed è direttamente responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni.
4. Lo stato giuridico ed economico del personale è disciplinato dalla legge e dai contratti collettivi.
5. Gli uffici sono organizzati secondo principi di professionalità e di responsabilità degli operatori, il Regolamento di organizzazione può prevedere forme di collaborazione con soggetti esterni all'Ente quando ne risulti la necessità, l'efficacia e la convenienza.
6. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato a condizione che l'ente non versi in condizioni strutturalmente deficitarie.

Art. 52

Regolamento di organizzazione

1. Il Comune, attraverso apposito regolamento di organizzazione uffici e servizi, stabilisce le norme per l'ordinamento e il funzionamento degli uffici e dei servizi, con particolare riferimento alle attribuzioni e

alle responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, ai rapporti fra le varie strutture e fra queste e il Segretario Comunale, il Direttore Generale, se nominato, e gli organi di governo dell'Ente.

2. Il Regolamento si uniforma ai principi fissati in materia dalla normativa e dallo Statuto.

CAPO II – LA STRUTTURA DI VERTICE

Art. 53 Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera di Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo avere stipulato apposita convenzione con altri Comuni per il raggiungimento della popolazione minima di 15.000 abitanti. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata e unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
2. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di Direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.

Art. 54 Funzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
2. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, e coordina i responsabili dei servizi verificando il raggiungimento degli obiettivi e l'attuazione dei programmi.
3. Il Direttore Generale avvalendosi della struttura organizzativa predispone la proposta di PEG sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale, e svolge ogni altra funzione individuata nel regolamento di organizzazione.

Art. 55 Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale, dipendente dell'apposita Agenzia prevista dall'art. 97 del D. Lgs. 267/2000, è nominato dal Sindaco, da cui dipendente funzionalmente, con le modalità stabilite dalla legge.
2. Oltre ai compiti di collaborazione e attività di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, nonché alle funzioni di cui all'art. 97 del D. Lgs. 267/2000, al Segretario Comunale spetta:
 - a) L'esercizio delle competenze tutte proprie del Direttore Generale, qualora sia stato investito di detto ruolo;
 - b) La sovrintendenza ed il coordinamento dei responsabili dei servizi, qualora il Direttore Generale non sia stato nominato;
 - c) La direzione dell'ufficio per i provvedimenti disciplinari, qualora non conferito ad altro responsabile;
 - d) Il parere sulla nuova dotazione organica dell'ente, qualora non sia stato nominato il Direttore

Generale;

- e) La Presidenza del nucleo di valutazione, su espressa nomina del Sindaco e qualora non sia stato nominato il Direttore Generale;
 - f) La presidenza delle commissioni di concorso riguardanti i Responsabili di Servizio;
 - g) La definizione di eventuali conflitti di competenza fra i servizi stessi.
3. Resta ferma la facoltà del Sindaco di conferire al Segretario Comunale ulteriori attribuzioni, non esclusa la nomina a Responsabile di Servizio nel rispetto delle norme contrattuali vigenti.
 4. Il Sindaco può nominare un Vice Segretario con il compito di coadiuvare il Segretario Comunale, nonché di sostituirlo in via generale per tutte le funzioni ad esso spettanti in base alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti in caso di vacanza, assenza o impedimento. Il Vice Segretario è scelto fra uno dei Responsabili dei Servizi preposti alle strutture organizzative di maggiore dimensione dell'ente.

Art. 56

Responsabili dei servizi

1. Nel rispetto del principio della separazione tra compiti di indirizzo e di controllo e compiti di gestione, spetta agli Organi di governo del Comune la definizione degli obiettivi e dei programmi e la formulazione delle direttive generali, compete invece ai Responsabili dei Servizi l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa verso l'esterno.
2. Annualmente sulla base dei documenti di programmazione il Sindaco e la Giunta definiscono gli obiettivi ed i programmi da realizzare e con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), assegnano ai Responsabili dei Servizi una quota parte del bilancio con riferimento ai programmi da attuare, nonché le risorse umane e strumentali.
3. Gli atti dei Responsabili dei Servizi assumono la denominazione di "determinazioni".
4. I Responsabili nell'ambito delle rispettive attribuzioni realizzano la traduzione in termini operativi degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di governo, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e/o anche con proposte autonome.
5. Durata e modalità di revoca dell'incarico di responsabile sono disciplinate nel Regolamento di Organizzazione.
6. La copertura dei posti di Responsabili di servizi e di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, con deliberazione motivata della Giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla categoria da ricoprire e con i limiti e le modalità previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 57

Funzioni dei Responsabili dei servizi

1. I Responsabili di Servizio, disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna alla struttura operativa alla quale sono preposti, assicurando la migliore utilizzazione e il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate.
2. Ad essi spettano inoltre nell'ambito delle rispettive attribuzioni, fatte salve le competenze attribuite dalla legge e dallo statuto ad altri organi del Comune e secondo le modalità definite dal Regolamento di organizzazione, i compiti di direzione degli uffici e dei servizi, di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, nel limite dei budget assegnato e nel rispetto delle direttive emanate dalla Giunta e nella puntuale osservanza dei piani attuativi predisposti e del Regolamento di contabilità e degli altri Regolamenti comunali.
Essi rispondono della correttezza amministrativa, dell'efficienza, della gestione e dei relativi risultati, che, al termine di ogni esercizio, devono essere illustrati a mezzo, di apposita relazione nella quale danno conto del grado di coerenza tra gli obiettivi, assegnati e l'attività svolta, dell'entità e del grado di soddisfacimento degli obiettivi assegnati, delle difficoltà eventualmente verificatesi e delle misure adottate per porvi rimedio.
3. I Responsabili di Servizio sono tenuti all'espressione dei pareri di cui all'articolo 49 del D. Lgs 267 del 18.8.2000 sulle proposte di deliberazioni. Nell'ambito delle materie di propria competenza i Responsabili dei Servizi individuano gli eventuali responsabili delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento procedimentale connesso all'emanazione di provvedimenti amministrativi.

CAPO III – FINANZA E CONTABILITA'

Art. 58

Ordinamento finanziario

1. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento di contabilità.
2. Il regolamento di contabilità disciplina la gestione finanziaria e contabile del comune, in conformità alle leggi vigenti in materia ed ai principi stabiliti dallo Statuto.
3. Nell'ambito della finanza pubblica, il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
4. Il comune, in conformità alle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 59

Diritti del contribuente

1. Nell'ambito dei propri regolamenti riguardanti la disciplina dei tributi dovranno osservarsi i sotto indicati principi generali:
 - obbligo di motivazione degli atti;
 - chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie;
 - non retroattività delle norme tributarie;
 - adozione del principio del favor rei nelle norme tributarie;
 - dovere di informare i contribuenti e di far conoscere loro gli atti che li riguardano con particolare riferimento al riconoscimento del diritto di interpello;
 - tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente;
 - tutela della integrità patrimoniale del contribuente;
 - snellezza e semplicità della modulistica;
 - applicazione del principio della compensazione nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente.

Art. 60

Bilancio comunale e rendiconto della gestione

1. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione e all'allegato bilancio pluriennale, redatti conformemente alla normativa vigente in materia e deliberati dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
2. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

3. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale secondo le modalità ed entro il termine fissati dalla normativa vigente.

Art. 61

Revisione economico - finanziaria

1. Ai fini della revisione economico-finanziaria, il Comune, con apposito atto consiliare, elegge il Collegio dei Revisori nei modi indicati dalla legge.
2. Il Collegio dei Revisori espleta le funzioni ad esso attribuite dalla legge secondo modalità definite dal regolamento di contabilità e collabora con il Consiglio Comunale in relazione ai principali provvedimenti a valenza economico finanziaria incidenti sull'attività del Comune.
3. Nell'ambito della collaborazione con il Consiglio Comunale, il Collegio dei Revisori, oltre alle funzioni previste dalla legislazione vigente, secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità formula pareri sulle deliberazioni consiliari che comportino ridefinizione del quadro delle risorse economico-finanziarie, esprime i pareri sui progetti di bilancio sugli altri atti che li richiedano, predispone relazioni periodiche sull'andamento della gestione e predispone elaborati volti ad assicurare alla Comunità Locale la effettiva leggibilità dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi.
4. I Revisori nell'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente e delle sue istituzioni.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti può sviluppare la collaborazione con gli organi di governo dell'Ente anche prendendo parte, su richiesta del Sindaco ed in relazione all'esame di provvedimenti con notevole rilevanza sotto il profilo economico - contabile, a riunioni della Giunta.
6. Il Comune assicura al Collegio dei Revisori dei Conti risorse economiche, umane e strumentali adeguate per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati dalla legge e dallo Statuto.

CAPO IV – CONTROLLI INTERNI

Art. 62

Il sistema dei controlli interni

1. Nell'ambito dell'Amministrazione Comunale la valutazione ed il controllo strategico, il controllo di gestione, il controllo di regolarità amministrativa e contabile, nonché la valutazione dei risultati dei Responsabili di servizio e del personale costituiscono un sistema per i controlli interni.
2. I controlli interni, disciplinati nelle loro varie forme e per ciascuna singola finalizzazione dallo specifico regolamento, sono attuati per sostenere lo sviluppo dell'attività amministrativa e dei processi decisionali ad essa preclusivi in condizioni di efficienza, efficacia, economicità.
3. Il controllo e la valutazione strategica sono finalizzati a valutare, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di traduzione dell'indirizzo politico - amministrativo.
4. La valutazione dei risultati dirigenziali dei Responsabili di servizio e del personale è finalizzata a rilevare, con riferimento all'attuazione degli obiettivi, il corretto sviluppo della gestione amministrativa, l'incidenza sulla stessa, anche in termini qualitativi, dell'attività delle risorse umane operanti nell'Amministrazione.
5. Il controllo di gestione è finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa allo scopo di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
6. I controlli di regolarità amministrativa e contabile sono finalizzati a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

TITOLO VI - RAPPORTO CON ALTRI ENTI

Art. 63

Partecipazione alla programmazione

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione, formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia.
2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatica di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio ed alle procedure dettate dalla Legge Regionale.
3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del Piano Territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia.

Art. 64

Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.
2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 65

Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.
2. Decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni o il termine minore prescritto dalla legge, il Comune può prescindere dal parere.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 66

Modificazioni ed abrogazioni dello statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art. 6 del d. Leg.vo 267/2000.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.
4. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto e dell'ultima modifica. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti a leggi sopravvenute devono essere approvati entro 120 giorni successivi alla entrata in vigore delle nuove disposizioni. Le modificazioni che costituiscono revisione o abrogazione totale o parziale dello Statuto sono approvate ai sensi del comma 1° del presente articolo in qualsiasi momento.
5. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

Art. 67

Adozioni dei regolamenti

1. Il Regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
2. Gli altri Regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di cui al comma 1°.
3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi Regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto ove non in contrasto con lo stesso.

Art. 68

Contravvenzioni ai regolamenti comunali

Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono previste con sanzioni amministrative la cui entità e graduazione è stabilita nei Regolamenti.

Art. 69
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione della avvenuta pubblicazione di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

***** *****